



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di distribuzione commerciale

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

«Art. 16 bis

Giorni di chiusura degli esercizi commerciali

1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.».

2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 19 bis

Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:

«1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).».

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale

del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.».

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.».

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.».

5. È soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003.

Art. 4

Attività di vendita di farmaci al pubblico

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltretutto ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede l'esercizio.

2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.

3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006, si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legge n. 223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

CAPO II

Disciplina dei centri di telefonia

Art. 5

Definizione e ambito di applicazione

1. Con il termine "centro di telefonia", altrimenti definito "phone center", si intende l'esercizio aperto al pub-

blico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.

2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

Art. 6

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:

- i requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia;
- le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
- indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la pubblicità dei prezzi.

Art. 7

Norma transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l'attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all'articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

CAPO III Norme finali e abrogazioni

Art. 8 Norme finali

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci);
 - legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci);
 - legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37, "Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci" e 26 novembre 1973, n. 39, "Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci");
 - legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di

- apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande");
 - legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone turistiche) della L.R. 10 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato "Città d'arte");
 - legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste);
 - legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed integrazioni della L.R. 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande").

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 maggio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 1590 del 15 novembre 2006, oggetto assembleare n. 1974 (VIII legislatura);
- del consigliere Andrea Leoni; oggetto assembleare 883 (VIII legislatura);
- dei consiglieri Maurizio Parma, Mauro Manfredini, Roberto Corradi; oggetto assembleare 1164 (VIII legislatura).

Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispetti-

vamente, nel n. 120 in data 24 novembre 2006, nel n. 52 in data 16 dicembre 2005, nel n. 76 in data 13 marzo 2006;

- assegnati alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2007 del 4 aprile 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Damiano Zofoli, nominato dalla Commissione in data 7 dicembre 2006;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 16 maggio 2007, atto n. 37/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVIE QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (che concerne **Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114**) è il seguente:

«Art. 16 – Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art. 12 del DLgs n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del maggiore afflusso turistico.

2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei

consumatori. Decorsi tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune può comunque prescindere.»

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (che concerne **Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114**) è il seguente:

«Art. 19 – Norme di prima attuazione

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del DLgs n. 114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente legge.

2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 è prioritario rispetto all'esame delle domande presentate successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998. In particolare, verranno esaminate nell'ordine:

- a) le domande corredate a norma trasmesse dal Comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998;
- b) le restanti domande presentate al Comune e trasmesse alla Regione entro il 24 aprile 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione trasmette alle amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dette domande con indicazione della relativa data di ricevimento da parte della Regione nonché la documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il Comune assegna al richiedente un termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni, a pena di decadenza, per adeguare la domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma 2.».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (che concerne **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59**) è il seguente:

«Art. 22 – Sanzioni e revoca

1. (omissis)

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

(omissis)

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**) è il seguente:

«Art. 5 – Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni

1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio.

(omissis)

Comma 2

2) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c) della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**) è il seguente:

«Art. 6 – Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

(omissis)

2. (omissis)

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**) è il seguente:

«TITOLO II – REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI

Art. 6 – Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

(omissis)

5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

(omissis)».

Comma 4

4) Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**) è il seguente:

«Art. 15 – Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

(omissis)

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

(omissis)».

Comma 5

5) Il testo dell'art. 15, comma 3, lettera c) della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (che concerne **Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**) è il seguente:

«Art. 15 – Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

(omissis)

c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini.».

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (che concerne **Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**) è il seguente:

«Art. 5

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile).

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del DLgs 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione.».

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362).

6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475».

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del DLgs 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato. Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (che concerne **Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**) è il seguente:

«Art. 5

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.».

3) Il testo dell'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del DLgs n. 114 del 31 marzo 1998 (che concerne **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59**) è il seguente:

«Art. 22 – Sanzioni e revoca

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

(omissis)

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».

4) Il testo dell'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (che concerne **Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**) è il seguente:

«Art. 5

(omissis)

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

(omissis)».

5) Il testo dell'articolo 22, commi 2, 3, 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (che concerne **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59**) è già citato alla nota n. 3 dell'articolo 2.

NOTE ALL'ART. 6

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 22, commi 2, 3, 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è già citato alla nota n. 3 dell'articolo 2.

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 (che concerne **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio , a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59**) è il seguente:

«Art. 14 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.